

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot.n.48/31111/2012

OGGETTO: COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Riva presso Chieri, con deliberazione del C.C. n. 27 del 03/07/2012, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.2), in data 09/07/2012 (pervenuto 12/07/2012) (*prat. n. 57/2012*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27 del 03/07/2012;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale n. 8 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- acquisizione al patrimonio comunale di un immobile di proprietà privata, posto nel centro storico, trasferendo la capacità edificatoria sull'area residenziale *RI9* a fronte della cessione gratuita al Comune dell'immobile, al fine di consentire l'ampliamento dell'adiacente Casa di Riposo IPAB "Ospedale Ricovero di Carità" ospitata in struttura comunale concessa in comodato d'uso;
- rettifiche della cartografia, a parità di superficie, tra l'ambito residenziale *RE37* e l'area a Servizi *SE22*;
- individuazione nelle Tavole di Piano dell'ampliamento di via Matteotti;

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77 e nella Deliberazione di adozione della Variante è segnalata, l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

preso atto che il Comune di Riva presso Chieri, pur non essendo adeguato al PAI, ha integrato la Variante parziale n. 8 con "*....accertamento della compatibilità degli interventi previsti nella Variante parziale attraverso una autocertificazione (aggiornata alla data di adozione della variante), di compatibilità idrogeologica da parte del geologo incaricato....*" (Cfr. D.G.P. n. 285-9684 del 10/04/2012);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato

con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Riva Presso Chieri con deliberazione C.C. n. 27 del 03/07/2012, le seguenti osservazioni:
 - seppur gli elementi di esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. siano evidenti, sarebbe opportuno consultare sempre l'Organo Tecnico Comunale, costituito ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008. Pertanto, se l'Amministrazione fosse già dotata di Organo Tecnico, si consiglia di consultarlo prima dell'approvazione del progetto definitivo della Variante; inoltre, per completezza, si evidenzia che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: "*Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*";
 - avendo l'Amministrazione Comunale chiesto di sospendere l'espressione del parere di compatibilità della Provincia con il PTC2 per la Variante parziale n.8, adottata con deliberazione di C.C. n. 19 del 07/05/2012, sarebbe opportuno, revocare la deliberazione precedentemente richiamata;
- di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il "PTC 2", ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- di trasmettere** al Comune di Riva Presso Chieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 01/08/2012

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale